ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-6594 del 24/12/2021

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione

Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Mirandola (MO) via Pistoia n. snc, richiesta dall'impresa BIOMETHAN GREEN 1 Soc. Agr. Srl per l'attività di generazione di biometano da fonti

rinnovabili. Pratica Sinadoc n. 8305/2021

Proposta n. PDET-AMB-2021-6812 del 24/12/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno ventiquattro DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Mirandola (MO) via Pistoia n. snc, richiesta dall'impresa BIOMETHAN GREEN 1 Soc. Agr. Srl per l'attività di generazione di biometano da fonti rinnovabili.

Pratica Sinadoc n. 8305/2021

Il dirigente responsabile Dott. Ssa Barbara Villani di ARPAE SAC di Modena

Visto che:

In data 25/01/2021, la ditta Biomethan Green 1 - Società agricola S.r.l. ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. 11632 del 26/01/2021, finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e zootecnici, localizzato in Via Pistoia snc, località Tramuschio, Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

il progetto relativo all'impianto per l'attività di generazione di biometano da fonti rinnovabili (sottoprodotti agricoli e zootecnici), intende conseguire l'AUA per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 comma 2, della parte quinta del D.Lgs 152/06.
- Valutazione impatto acustico. Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- Autorizzazione scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;

ARPAE SAC di Modena ha convocato la conferenza dei servizi decisoria "simultanea" ai sensi dell'art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 commi 4 e 5 del d.P.R. 59/2013, effettivamente poi avvenuta con la seduta del 22/02/2021, con la quale sono state richieste integrazioni alla ditta.

La ditta ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste, che sono state acquisite ad ARPAE con PEC 89409 del 08/06/2021, PEC 115408 del 23/07/2021, PEC 183895 del 30/11/2021 e PEC 189956 del 10/12/2021.

In data 14/06/2021 si è tenuta la CDS conclusiva della quale il presente provvedimento costituisce parte della determinazione motivata di conclusione positiva.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole espresso dal Comune di Mirandola, acquisiti agli atti di ARPAE con prot n. 95439 del 17/06/2021;

- contributi istruttori di ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 93023 del 14/06/2021 e prot. n. 180562 del 24/11/2021 in merito alle emissioni in atmosfera;
- parere espresso da ARPAE Area Sud Carpi sulla valutazione d'impatto acustico ai fini del rilascio del titolo abilitativo "Comunicazione o Nulla Osta" di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6 della Legge 447/95, acquisito in sede di Conferenza Dei Servizi (CDS) in data 22/06/2021;
- parere igienico sanitario favorevole, espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, Sede di Mirandola, nell'ambito della conferenza dei servizi del 14/06/2021
- parere espresso dal Consorzio di Bonifica Emilia Centrale in data 09/06/2021.

Dato atto che sono state correttamente pagate le spese istruttorie stabilite dal tariffario delle prestazioni di ARPAE consistenti in Euro 377,00 corrisposte ad ARPAE ER.

Visto:

il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, e il DM 10/11/2011 - Misure per l'attuazione dello sportello unico;

il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

la PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 del citato Decreto Legislativo prevede che siano sottoposti a preventiva autorizzazione gli stabilimenti che producono emissioni inquinanti in atmosfera;

Compete inoltre alla Regione l'adozione di piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, che possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del DLgs 152/06, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria. L'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna approvando il "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020)" con Deliberazione N.115 dell'11 aprile 2017, ha deliberato in merito;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

la d.g.r. 9 giugno 2003, n. 1053 - Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

la d.g.r. 14 febbraio 2005, n. 286 - Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne - in attuazione dell'art. 39 del d.lgs 152/99;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (parte terza) - Norme in materia ambientale — abrogazione e sostituzione del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – art. 124, comma 1 - tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la legge regionale 1 giugno 2006, n. 5 - confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate - in attuazione al d.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii;

la d.g.r. 18 dicembre 2006, n. 1860 - Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia - in attuazione della d.g.r. n. 286/05;

il d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 277 - Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico;

La legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'articolo 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9 maggio 2001, nº 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21 gennaio 2002 nº 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della L.R. 15/01".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale nº 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/01".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, nº 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

Visto inoltre:

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – Approvazione del Modello per la richiesta di AUA;

la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005 - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

la legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

Richiamati

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la d.g.r. n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e

si è proceduto alla revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;

la determina del Direttore Generale di Arpae nº 106/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a resp. del proc., ai sensi della l. 241/90, del Dott. Fausto Prandini;

Dato Atto:

che il responsabile del procedimento Dott. Fausto Prandini dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n.122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC di Modena e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via P. Giardini n. 472/L e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ed i suoi allegati a favore della ditta BIOMETHAN GREEN 1 SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'impianto in progetto in via Pistoia snc - Comune di Mirandola (MO), che comprendono i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
ambientale		
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli	ARPAE
	stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV	ARPAE
	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
	(articoli 124 e 125). Acque di prima pioggia	
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV	Comune di Mirandola
	della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	
	(articoli 124 e 125).Acque reflue domestiche	
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge	Comune di Mirandola
	447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	

- 2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nei seguenti allegati:
- Allegato Emissioni

- Allegato Acqua
- Allegato Impatto Acustico
- 3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
- 4. di precisare che la presente determina di AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno del rilascio da parte di ARPAE SAC di Modena del provvedimento conclusivo dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da sottoprodotti agricoli e zootecnici, localizzato in Via Pistoia snc, località Tramuschio, Comune di Mirandola (MO), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;
- 5. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
- 6. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal d.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
- 7. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUAP;
- 8. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
- 9. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
- 10. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Dott.ssa Barbara Villani Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.